COMUNE DI LOANO
Provincia di Savona

IL REVISORE DEI CONTI

OGGETTO: CERTIFICAZIONE EX ART. 40 BIS C. 1 DEL D.LGS. 30/03/2001 N. 165 – FONDO RISORSE DECENTRATE E ACCORDO DI DESTINAZIONE – ANNO 2017.

La sottoscritta Ramona Parodi, Revisore unico dei conti del Comune di Loano, richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 17/10/2016 con la quale veniva nominata Revisore dei Conti del Comune di Loano per il triennio 2016-2019;

in riferimento al contratto integrativo di destinazione delle risorse decentrate dell'anno 2017, a richiesta del Servizio Organizzazione e Gestione delle Risorse Umane;

PRESO ATTO

- Del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo (parte normativa) relativo agli anni 2016 – 2018, sottoscritto in data 01/08/2016, corredato dalla relazione illustrativa e dalla relazione tecnico-finanziaria;
- Dell'assenza di rilievi effettuati in merito dall'allora competente collegio dei Revisori dei Conti;
- Della determinazione dirigenziale n° 172 del 24/10/2016, con la quale si procedeva alla quantificazione delle risorse decentrate di parte stabile per gli anni 2016, 2017 e 2018, assumendo al contempo specifici impegni di spesa imputati su ciascuno degli anni indicati, e del correlato parere reso ai sensi degli artt. 147-bis e 183, comma 7, del D. Lgs. n. 267/2000 da parte del responsabile del servizio finanziario, dott. Luigi Vallarino, recante il visto attestante la copertura finanziaria e la regolarità contabile;
- Della determinazione dirigenziale n° 24 del 02/03/2017, di nuova costituzione del fondo delle risorse decentrate 2017, resa necessaria a seguito di vicende organizzative interne che hanno inciso sulla quantificazione precedentemente effettuata, e del correlato parere reso ai sensi degli artt. 147-bis e 183, comma 7, del D. Lgs. n. 267/2000 da parte del responsabile del servizio finanziario, dott. Luigi Vallarino, recante il visto attestante la copertura finanziaria e la regolarità contabile;

RICHIAMATI

L'art. 5, c. 3 del CCNL 01/04/1999 come sostituito dall'art. 4 del CCNL 22/01/2004 recante *"Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio è effettuato dal collegio dei revisori.... A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata a tale organismo entro 5 giorni, corredata da apposita relazione illustrativa tecnico-finanziaria. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, l'organo di governo dell'ente autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto".*

L'art. 40 del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165 così come sostituito dall'art. 54 del D.Lgs. n. 150/2009 recante:

al comma 3-quinquies: *"Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile".*

al comma 3-sexies: *"A corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni, redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1".*

L'art. 40 bis del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165, così come sostituito dall'art. 55 del D.Lgs. n. 150/2009 che dispone che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo".

VISTI

in particolare, i contenuti della relazione illustrativa e della relazione tecnico-finanziaria predisposta dal Comune di Loano ai sensi dell'art. 40 comma 3 sexies del D.Lgs. 165/2001, in merito al contratto decentrato integrativo sulla destinazione delle risorse decentrate 2017;

CERTIFICA

Che il CCDI di parte economica anno 2017 rispetta la normativa sopra richiamata.

Genova, 10/03/2017

dott.ssa Ramona Parodi
Ramona Parodi